



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all'articolo 12a dell'Accordo del 19 marzo 1993² tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 831.101

² RS 0.192.122.50

